

**Comune di Torino:**  
**Graduatoria per iscrizione scuola di infanzia**  
**Intervento del Difensore civico a tutela della maternità**

Ci sono due fratelli, Francesco e Pietro, che abitano nella Circoscrizione 8 e frequentano rispettivamente la Scuola di infanzia e l'asilo nido comunale, e la loro madre in attesa del terzo figlio.

A febbraio 2012 la madre presenta, per l'anno scolastico successivo per Pietro domanda di ammissione alla Scuola di Infanzia e, a giugno 2012, presso lo stesso Istituto domanda presso l'asilo nido per Andrea, terzogenito nel frattempo venuto alla luce,.

Risultato: Pietro non viene ammesso perché non viene considerato lo stato di gravidanza della madre, mentre Andrea viene ammesso, anche grazie al punto riconosciuto per la presenza di altri due fratelli.

La motivazione data dal Comune di Torino per l'esclusione di Pietro dalla Scuola per l'Infanzia é la seguente: Andrea é nato il 27 febbraio 2012, ovvero 11 giorni dopo la scadenza del termine previsto per la domanda di iscrizione e quindi non può essere attribuito alcun punteggio integrativo per l'ammissione del fratello Pietro.

D'altro canto, riferisce il Comune di Torino, lo stato di gravidanza della madre all'epoca della richiesta di iscrizione, era stato espressamente escluso dal calcolo del punteggio per l'accesso alla scuola di infanzia con la Deliberazione della Giunta comunale 10.01.2012 n. 00018/007 che aveva stabilito di non applicare per l'anno 2012-2013 le norme a suo tempo previste con Deliberazione del Consiglio comunale il 7 marzo 2011 secondo cui, per contro, nel carico familiare deve essere considerato lo stato di gravidanza della madre.

Il Difensore civico, é intervenuto a tutela della posizione della madre e dei figli di quest'ultima per garantire rispettivamente il diritto alla maternità e all'educazione ed istruzione dei bambini, sollecitando l'Amministrazione a considerare gli effetti che le determinazioni assunte in merito alla graduatoria potevano produrre in capo ai minori e alla loro famiglia, ora che il terzogenito era venuto alla luce; chiedendo quindi un adeguato riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente protetti.

Il Difensore civico ha quindi segnalato al Comune di Torino che, al di là del rispetto delle procedure, per garantire il libero ed incondizionabile esercizio dei diritti fondamentali occorre mettere sempre a confronto le esigenze ed i bisogni dei cittadini con i contenuti ed i mezzi dell'azione dei pubblici uffici, al fine di evitare che l'applicazione e/o l'assenza di regole comporti soluzioni e determinazioni parziali che possano dimostrarsi inique alla luce della realtà dei fatti; come nel caso di specie ha dimostrato la mancata considerazione dello stato di gravidanza della madre rispetto all'evento nascita successivamente verificatosi.

Il Difensore civico ha quindi invitato l'Amministrazione a farsi carico della soluzione del problema che derivava dall'assenza di una normativa comunale a garanzia della maternità e che aveva ingenerato una evidente discrasia tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini, contenuta nella Costituzione e nella normativa comunitaria ed internazionale, da un lato, e l'attuazione che di essi ne aveva dato l'Amministrazione comunale, dall'altro.

Il Comune di Torino ha quindi comunicato il 19.11.2012 l'ammissione del secondogenito alla Scuola dell'Infanzia.